

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5515

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMAROLI, MAZZOCCHI

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di occupazione della sede stradale e dei marciapiedi nelle zone di rilevanza storico-ambientale

Presentata il 16 dicembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), prevedendo che i pedoni possano contare su marciapiedi di almeno due metri di spazio di larghezza e che le verande con tavolini dei locali pubblici devono distare almeno otto metri da una curva, mette di fatto fuorilegge a decorrere dal 1999 i « *dehors* » dei locali pubblici (ovvero le verande con tavoli e seggiole). Questi ultimi sono un elemento tipico del paesaggio di molti centri italiani, soprattutto delle piccole località turistiche delle coste, come ad esempio in Liguria, dove gli esercizi pubblici, oltre a rappresentare uno dei principali punti di ritrovo per residenti e turisti, costituiscono un consolidato re-

taggio culturale. Perciò la loro eliminazione comporterebbe gravi conseguenze dal punto di vista economico e dell'immagine per molti comuni.

La presente proposta di legge mira a modificare l'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ammettendo l'occupazione dei marciapiedi nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In questo modo si tende a capovolgere la norma attualmente prevista, secondo la quale la pre-

senza di « *dehors* » o strutture di pertinenza dei locali pubblici deve essere soggetta a una specifica autorizzazione, introducendo un principio qualificante delle democrazie liberali in forza del quale tutto ciò che non è espressamente vietato è automaticamente consentito.

L'obiettivo della presente proposta di legge è dunque quello di preservare la

combinazione tra il patrimonio naturalistico e ambientale e l'intelligente sfruttamento degli spazi realizzatosi nel corso degli anni in moltissimi comuni, combinazione che ha valorizzato e reso il nostro Paese di grande attrattiva per i turisti provenienti da qualsiasi parte del mondo, contribuendo fortemente alla vita economica di molti centri abitati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione ».

ART. 2.

1. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: « Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ».

